

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ASSOFIN – Associazione Italiana Credito al Consumo e Immobiliare
Osservazioni generali	

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
Art. 4	Comma 3 Comma 4 Comma 5	<p>Molte compagnie ed intermediari hanno implementato processi di digitalizzazione completamente “paperless”, con procedure informatiche che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) l’invio o messa a disposizione dell’informativa precontrattuale con modalità elettroniche (via e-mail o mediante pubblicazione sul sito internet); (ii) l’emissione e sottoscrizione della polizza, o altro documento equivalente, come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. <p>In tali casi, lasciare al contraente comunque la “scelta” di optare per la ricezione dell’informativa precontrattuale con modalità cartacee, obbligherebbe compagnie ed intermediari ad implementare gravosi ed alternativi sub-processi di emissione dei contratti (tradizionali con carta) che non sono compatibili con la digitalizzazione.</p> <p>Si chiede pertanto di prevedere che, perlomeno in riferimento al canale internet, le imprese e gli intermediari non siano obbligati ad implementare procedure di collocamento che lascino al contraente una vera e propria “scelta volontaria” circa le modalità di invio della informativa precontrattuale, disponendo quindi che tale modalità sia una ed una sola: quella “di default” prevista dal processo digitale di collocamento del contratto, fermo il diritto del cliente di ricevere, su richiesta, una copia in formato cartaceo. Si chiede pertanto di modificare di conseguenza sia il testo del presente nuovo regolamento che quello del Regolamento n. 34/2010 sulla vendita a distanza (Artt. 8 e 10).</p>
Art. 39	Comma 1 Comma 6	<p>Il primo comma recita:</p> <p><i>1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui ed altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto <u>dal contraente o dall'aderente</u>, l'impresa nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituisce <u>all'assicurato</u> la parte di premio relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria".</i></p> <p>Mentre il sesto comma recita:</p> <p><i>6. In alternative a quanto previsto dal comma 1, l'impresa, su richiesta del <u>contraente o dell'aderente</u>, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del <u>nuovo assicurato o beneficiario</u>.</i></p>

Questa formulazione si presta ad un'interpretazione non univoca - e potenzialmente in grado di generare volumi massivi di controversie e reclami - nel caso delle polizze abbinate a prestiti con cessione del quinto dello stipendio/pensione per le quali :

- l'onere del premio resta a carico dell'istituto mutuante, quale "contraente";
- in caso di estinzione anticipata del prestito, l'impresa restituisce il rateo di premio al "contraente" (istituto mutuante) e non può, pertanto, restituire il rateo di premio anche al consumatore.

Si propone pertanto di confermare in tema la formulazione del primo comma dell'abrogando art. 49 del Regolamento n. 35/2010:

1. *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui ed altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal **debitore / assicurato**, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al **debitore / assicurato** la parte di premio relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria".*

Analogamente, anche il comma 6 andrebbe riformulato in conformità con quanto previsto dall'art. 49, secondo comma, del Regolamento 35/2010 nei termini seguenti:

6. *In alternative a quanto previsto dal comma 1, l'impresa, su richiesta del **debitore / assicurato**, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ~~assicurato~~ beneficiario **designato**.*

Al riguardo si ritiene inoltre opportuno rammentare che il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), intervenuto sul medesimo argomento disciplinato dall'art. 49 del Regolamento 35, ripercorre nei fatti le previsioni del predetto articolo regolamentare, prevedendo quanto segue.

L'art. 22 recita:

*"15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal **debitore/assicurato**, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al **debitore/assicurato** la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.*

15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

*15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del **debitore/assicurato**, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del **nuovo beneficiario designato**".*

Le modifiche proposte all'art. 39, commi 1 e 6, del Regolamento in commento sono dunque finalizzate a:

- a) Mantenere la formulazione dell'attuale art. 49, comma 1, del Regolamento n. 35/2010 nonché dell'art. 22, comma 15, del D.L. n. 179/2012, laddove nel disciplinare la medesima fattispecie in luogo della locuzione "contraente o aderente" viene utilizzata quella più corretta e univocamente interpretabile di "**debitore/assicurato**";
- b) mantenere la formulazione dell'attuale art. 49, comma 2, del Regolamento n. 35/2010 nonché dell'art. 22, comma 15, del D.L. n. 179/2012, laddove nel disciplinare la medesima fattispecie in luogo della locuzione "nuovo assicurato o beneficiario" (che potrebbe fare pensare che il Regolatore intenda rendere necessario dare la possibilità di mantenere la copertura accettando un cambio di assicurato, circostanza difficile da ipotizzare se non stipulando un nuovo contratto) viene utilizzata quella più corretta e univocamente interpretabile di "**nuovo beneficiario designato**".

Infine, allo scopo di definire una disciplina compiuta, si propone di recepire in questo articolo quanto indicato nelle lettere al mercato del 26/08/2015 - punto 4.2.1 e del 19/11/2015 - punto 5, nonché nei successivi chiarimenti, a proposito delle modalità di restituzione del premio residuo (rimborso del premio ovvero, nel caso il premio sia stato finanziato, a scelta del cliente, la corrispondente riduzione della rata o della durata del finanziamento).